



Decreto Dirigenziale n. 145 del 24/06/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs. 152/06 artt. 208 e 211. Autorizzazione modifica impianto sperimentale, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui al D.D. n. 230 del 21/12/2012 volturato con D.D. n. 26 del 08/02/2013 e proroga termine attivita' sperimentale. Ditta ENVIRO RESTORER s.r.l., con sede legale in Como alla Via Bianchi Giovini n. 3 e sede impianto in Via Ingegno Zona Industriale del Comune di Sarno (Sa).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.D. n. 230 del 21/12/2012, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta Promeco S.p.A., con sede legale nel Comune di Como in Via Mugiasca n° 4 e sede impianto nel Comune di Sarno (Sa) in Via Ingegno - Zona Industriale è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per una durata di mesi 6 (sei);
 - con D.D. n. 26 del 08/02/2013 è stata concessa la voltura dell'autorizzazione dalla ditta Promeco S.p.A. alla ditta Enviro Restorer s.r.l., con sede legale in Como alla Via Bianchi Giovini n. 3 e sede impianto in Sarno (Sa) alla Via Ingegno - Zona Industriale, confermando le prescrizioni contenute nel D.D. 230/2012;
 - con D.D. n. 226 del 19/12/2012, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, la ditta Promeco S.p.A. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo;
 - con D.D. n. 32 del 15/02/2013 è stata concessa, altresì, la voltura del D.D. n. 226 del 19/12/2012 dalla ditta Promeco S.p.A. alla ditta Enviro Restorer s.r.l., di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, confermando le prescrizioni contenute nel D.D. 226/2012;
 - con D.D. n. 187 del 30/09/2013 è stata concessa una proroga di mesi 6 (sei) per lo svolgimento dell'attività sperimentale;
 - in data 06/06/2013, prot. 0405491, la ditta Enviro Restorer s.r.l. ha fatto istanza, integrata il 12/02/2014, prot. 103445, di modifica all'impianto, ai sensi degli artt. 208, 211 e 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06;
 - in data 02/08/2013, prot. 0563256, la ditta ha fatto richiesta di un'altra proroga, allegando relazione tecnica redatta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio circa il completamento del programma di ricerca e sperimentazione per la caratterizzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti dal trattamento delle materie plastiche e/o CSS;
 - in data 21/11/2013, prot. 0799074, l'U.O.D. di Salerno ha concesso un'ulteriore proroga per lo svolgimento dell'attività sperimentale, tenuto conto delle motivazioni di cui alla citata relazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - in data 12/05/2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi, che ha fatto seguito alle precedenti conferenze del 13/03/2014 e del 08/04/2014, conclusasi con parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le seguenti prescrizioni:
1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comune di ubicazione dell'impianto e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;
5. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
6. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che la ditta ha trasmesso:

1. in data 12/02/2014, prot. 0103445, comunicazione del cambio di rappresentante legale della società, allegando all'uopo:
 - copia del documento di identità del sig. Chee Ho Chun, nuovo rappresentante legale;
 - copia del verbale di assemblea della società Enviro Restorer;
 - copia della visura della CCIAA di Como;
 - attestazione di versamento di € 260,00 in favore della Regione Campania;
2. in data 19/05/2014, prot. 0340172, Appendice 6 alla polizza n° 424506, stipulata con la Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." agenzia I.B.K. di Como, a favore del Presidente della Regione Campania, con scadenza 21/12/2015;
3. in data 23/06/2014, prot. 0428986:
 - copia di dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - copia di dichiarazione sostitutiva di certificazione che non sussistono cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che:

- nessuna osservazione è pervenuta dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, assenti alla Conferenza di Servizi decisoria del 12.05.2014;
- la Ditta Enviro Restorer s.r.l., in data 12/05/2014, prot. 0324005, ha fatto un'ulteriore richiesta di proroga per l'attività sperimentale fino al 21.12.2014;
- l'ARPAC, con nota prot. n. 34936/2014, ha trasmesso copia della ricevuta di avvenuto pagamento delle spese per il controllo delle emissioni dell'impianto de quo;

TENUTO CONTO delle motivazioni evidenziate dalla Società richiedente, nonché dei termini previsti dell'art. 211, comma 2, D. Lgs. 152/06, ritiene di poter concedere la proroga fino al 21/12/2014;

VISTO:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE la modifica presentata dalla ditta **Enviro Restorer s.r.l.**, all'impianto di sperimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi mediante "processo di conversione catalitica delle plastiche in idrocarburi liquidi", con l'inserimento nel ciclo produttivo di un generatore di aria calda e di un nuovo punto di emissione (E4), secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 12/05/2014.

AUTORIZZARE la ditta **Enviro Restorer s.r.l.**, ai sensi degli artt. 208, 211 e 269 comma 8 del D. Lgs. 152/06, alla modifica dell'impianto sito in Sarno (Sa) alla Via Ingegno - Zona Industriale, in conformità del succitato D. Lgs. che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissioni:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Conc.ne (mg/Nmc)	Fl. di massa (Kg/h)
E1	Trasporto – coclea miscelazione	Polveri	10,0 - 50,0	0,15/0,75
E2	Preriscaldatore, reattore, condensatore vasca raffreddamento	Polveri	5,0/25,0	0,07/0,37
		COV totali	10,0/50,0	0,15/0,75
E3	Torcia	NOx (come NO2)	50,0 - 80,0	0,011/0,018
E4	Generatore di aria calda	NOx	100 -150	0,3-0,45

CONCEDERE, ai sensi degli artt. 208, 269 e 211 del D. Lgs. 152/06, la proroga dell'attività di sperimentazione fino al **21/12/2014**.

CONFERMARE le prescrizioni contenute nel D.D. n. 230 del 21/12/2012, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e nel D.D. n. 226 del 19/12/2012, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIVERE che:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno, nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la

valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e inviati entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Giunta Regionale della Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Salerno, alla Provincia di Salerno, al Comune di ubicazione dell'impianto e al Dipartimento ARPAC, competenti per territorio;
5. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
6. stabilire che le caratteristiche geometriche dei dispositivi e di accessibilità ai punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

STABILIRE che:

- le modalità di gestione dell'impianto restano immutate rispetto a quanto già stabilito con il D.D. n. 230/12 e D.D. n. 226/12;
- la presente autorizzazione non esonera la Ditta da ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'attività in parola.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Enviro Restorer s.r.l. con sede legale in Como alla Via Bianchi Giovini n. 3.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Sarno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta